



# COMUNE DI SAN FIOR

PROVINCIA DI TREVISO

Unità vigilanza

## ORDINANZA N° 21 del 04/06/2008

**OGGETTO:** Azioni per contrastare la proliferazione delle zanzare con particolare riferimento alla zanzara tigre (*Aedes Albopictus*) in aree urbane e rurali.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la nota dell'ULSS n.7 prot. n. 634/SISP del 20.05.2008, ns. prot. n. 7265 del 22.05.2008, con cui il Direttore f.f. del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS n. 7 – Pieve di Soligo (TV) propone l'adozione di provvedimenti finalizzati alla riduzione della popolazione di zanzare, con particolare riferimento alla zanzara tigre (*Aedes Albopictus*);

**RITENUTO** di adeguarsi alla proposta formulata al fine di tutelare la salute pubblica;

**CONSIDERATA** l'importanza dell'attività preventiva al fine di evitare i problemi che la diffusione dell'insetto indicato può causare e gli ulteriori danni ambientali, in caso di intervento intempestivo;

**VISTO** il T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934, n. 1265;

**VISTA** la Legge 23.12.1978, n. 833;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

### ORDINA

- 1) **a tutti i cittadini e agli amministratori condominiali** di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- 2) di procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
- 3) di svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori ecc., settimanalmente;
- 4) di coprire eventuali contenitori d'acqua inamovibili, quali vasche in cemento, bidoni e fusti per irrigazione degli orti, con strutture rigide, (reti di plastica o reti zanzariere);
- 5) di introdurre nei piccoli contenitori di acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) filamenti di rame, che per essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10-20 mg per litro d'acqua e mantenuto lucido;
- 6) di introdurre nelle piccole fontane ornamentali da giardino pesci larvivori, (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc.);
- 7) di provvedere a ispezionare, pulire e trattare le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili;

- 8) **a tutte le aziende agricole e zootecniche** e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. I pneumatici posti sui teli di copertura dei silos dovranno essere periodicamente sottoposti a trattamenti con prodotti appositi;
- 9) **ai Consorzi e agli Enti** che gestiscono comprensori e ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi;
- 10) i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica dovranno essere sottoposti a particolari cure allo scopo di non favorire la proliferazione delle zanzare;
- 11) **ai responsabili dei cantieri fissi e mobili** di attenersi ai medesimi obblighi per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.);
- 12) **a coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono**, anche temporaneamente, **copertoni di auto assimilabili**, di disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore ai 15 giorni, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprirli con un telo impermeabile o con altro idoneo sistema atto ad impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- 13) di svuotare completamente da eventuale contenuto d'acqua ogni pneumatico in arrivo e in partenza; l'acqua deve essere smaltita in maniera che non ristagni;
- 14) di eliminare i pneumatici fuori uso o comunque non più utilizzabili. Questi possono essere provvisoriamente stoccati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto d'acqua, in containers chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta d'acque nel loro interno;
- 15) di provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura;
- 16) **a coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto e i vivai** di procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività tale da eliminare i focolai larvali presenti.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e in altri luoghi pubblici ed inoltre verrà inviata all'ULSS n. 7 per quanto di competenza.

Dell'esecuzione della presente ordinanza è incaricato l'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia.

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo le vigenti normative in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo. I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria di euro da 25,00 a 500,00 prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990, n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di VENEZIA.

San Fior, 30.05.2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F. to Istr. Dir. Salvador Ezio

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (dott.ssa Ginetta Salvador)